

ALLEGATO A

Schema di contratto sponsorizzazione
RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO CIVICO DELLE MUMMIE DI
ROCCAPELAGO.

TRA

Il Comune di Pievepelago in persona di _____, il quale interviene, ai sensi dell'art. 107 del T.U. enti locali 267/2000, di seguito denominato anche *sponsee*

E

La Ditta/ il sig _____ con sede in Viain persona del legale rappresentante Sig..... e, [copiare nomi ditte e legali rappresentanti] di seguito denominati anche *sponsor*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 oggetto e finalità

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione da parte della ditta/ Associazione/ persona _____ come sopra generalizzate, del Museo Civico delle Mummie del Comune di Pievepelago per le attività di cui all'avviso pubblico del 20-08-2016 .

Mediante il presente contratto le ditte intendono incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e della propria attività.

Articolo 2 modalità generali di realizzazione

La sponsorizzazione del Museo sarà attuata con l'impegno a mettere a disposizione del Comune di Pievepelago delle risorse finanziarie da destinare al Museo Civico delle Mummie (prestazioni prof.li referente scientifico, stampati per campagna promozionale, etc.)

Articolo 3 durata, proroga rinnovo

Il contratto di sponsorizzazione si riferisce all'anno 2016 con possibilità di proroga per il 2017 in accordo con lo sponsor.

(Oppure durata maggiore se offerta in sede di gara)

Articolo 4 – Impegni dell' Amministrazione Comunale (Sponsee)

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Pievepelago garantisce:

- la visibilità sul sito internet del Comune di Pievepelago, dedicato al Museo , mediante l'inserimento di uno specifico spazio informativo sulle attività svolte dallo Sponsor;
- nell'apposizione del nome/marchio/logo su materiale informativo distribuito dal Comune di Pievepelago inerente il Museo;
- nella indicazione del nome dello Sponsor nelle comunicazioni ufficiali relative al Museo.
- la possibilità di divulgazione e di pubblicità del nome dello sponsor attraverso altre modalità che saranno proposte dallo sponsor stesso in sede di offerta

Articolo 5 – Impegni dello Sponsor

Il soggetto selezionato come *sponsor* ha come obbligo principale la corresponsione del corrispettivo offerto, sotto forma di erogazione economica.

In sede di formalizzazione del rapporto, lo *sponsor* è tenuto a:

- individuare il logo con il quale intende sostenere le sponsorizzazioni
- mettere a disposizione dell'amministrazione comunale ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo.

Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi, comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dalla esecuzione del contratto.

Lo sponsor deve astenersi da ogni altra attività di comunicazione relativa alla sponsorizzazione in oggetto, che non sia preventivamente concordata con l'amministrazione comunale.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve avvenire nella misura del 50% al momento della sottoscrizione del contratto con versamento del relativo importo presso la Tesoreria comunale e per il restante 50% entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'emissione della fattura.

Articolo 6 clausola di esclusiva

La ditta individuata come aggiudicataria è sponsor esclusivo dell'iniziativa oggetto del presente contratto.

Il Comune si impegna a non inserire marchi o loghi distintivi di altre società nel materiale illustrativo e informativo dell'iniziativa ..

Articolo 7 risoluzione del contratto

Il contratto si intende risolto:

- Qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in modo grave o reiterato in relazione ai rispettivi obblighi;
- Qualora cause eccezionali non consentano al Comune la realizzazione o la prosecuzione dell'iniziativa;
- Qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività del comune e quella dello sponsor,

Articolo 8 clausola generale di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di sponsorizzazioni e di utilizzo di marchi e segni distintivi.

Articolo 9 risoluzione delle controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in applicazione del presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connessa sarà tentata una soluzione in via conciliativa.

Nei casi in cui non è possibile definire la controversia in via transattiva, la stessa sarà deferita al giudice ordinario.

Foro competente è il Tribunale di Modena

Articolo 10 spese contrattuali

Ogni spesa inerente il presente contratto è a carico dello sponsor.

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune

Per lo Sponsor

Data,